

# Assunzioni a tempo determinato/PNRR

29 aprile 2022 -IFEL

Elena MIGLIA

Le presenti slide sono tratte dal Quaderno operativo ANCI N. 31

# LE REGOLE ORDINARIE E STRAORDINARIE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE

*A cura di:*

**Stefania Dota** – Vice Segretario Generale; **Agostino Bultrini** – Responsabile Dipartimento Politiche per il Personale e Relazioni Sindacali dei Comuni

con la collaborazione di Maria Rosaria Di Cecca – Responsabile Ufficio Affari istituzionali e di Riccardo Narducci – Studio Narducci

# Limitazione di carattere ordinamentale e finanziario

**Art. 36 TUP** come modificato art. 9 d. lgs. 75/2017 *le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché' avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35*"

**non** si applicano al reclutamento del **personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)** presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, fermo comunque il divieto di conversione a tempo indeterminato

**Corte di Cassazione (sent. n. 6089/2021)** per la Pubblica amministrazione vige la regola per la quale i contratti di lavoro a termine possono **avere una durata massima di 36 mesi** (durata che nel settore privato è stata ridotta a **24 mesi dal D.L. n. 87/2018- decreto dignità**)

# Limitazione di carattere ordinamentale e finanziario - 2

Della illegittima reiterazione dei contratti a termine alle dipendenze di una PA **NON** può derivare, per espressa previsione di legge, **la conversione del rapporto a tempo indeterminato**,

- il richiamato art. 36 dispone che i lavoratori interessati hanno diritto al **risarcimento del danno** derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative, e che la violazione di tali disposizioni costituisce **causa di responsabilità dirigenziale**.
- L'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che: *“salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al **20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Sono esclusi stagionali e sostituzioni di personale assente**”*.

Art. 50, comma 4 CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 ha attuato la previsione normativa e le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, sono

- a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;
- b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;
- c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
- d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;
- e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;
- f) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;
- g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;
- h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione

# Limiti di carattere finanziario

- art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in applicazione del quale i Comuni, le Città metropolitane e le Unioni di comuni possono ricorrere a contratti di lavoro flessibile complessivamente intesi, nel limite della spesa a tal fine sostenuta nell'anno 2009.
- Tale percentuale è ridotta al 50% per gli enti non in regola con gli obblighi di contenimento della spesa di personale previsti dall'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296/2006.
- Escluse dal limite tutte le spese di personale che trovano copertura in etero-finanziamenti.
- Non confluiscono nel limite altresì le spese per il personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
- Per gli enti che nel 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa per contratti di lavoro flessibile, il limite è dato dalla media del triennio 2007/2009 (Dipartimento Funzione Pubblica, circolare 5/2013; Corte conti, Sezione Autonomie, delibera n. 13/2015).

# elencazione non esaustiva di spese che possono essere considerate neutre rispetto alla verifica del rispetto dei valori-soglia definiti dal DM 17 marzo 2020 **spese eterofinanziate**

- assunzioni a tempo determinato a valere sulle risorse del PNRR (art. 1, comma 1, DL. N. 80/2021), vedi infra, § 2.3.1;
- assunzioni a tempo determinato finalizzate all'attuazione degli interventi del PNRR nei comuni fino a 5.000 abitanti a valere Fondo istituito presso il Ministero dell'Interno (art. 31-bis, commi 5 e 6, D.L. n. 152/2021), vedi infra, § 2.3.2;
- assunzioni a tempo indeterminato degli assistenti sociali finalizzate al raggiungimento dei LEP (art. 1, c. 801, L. Bilancio n. 178/2020; art. 1 commi 734- 735 L. Bilancio n. 234/2021); vedi infra, § 1.5;
- assunzioni a tempo determinato per il potenziamento dei servizi sociali (art. 1, comma 200, L. Bilancio n. 205/2017)
- assunzioni del personale educativo finalizzate al raggiungimento dei LEP (art. 1, comma 172, L. Bilancio 234/2021);
- stabilizzazione del personale ex-LSU/LPU (art. 1, comma 495, L. Bilancio n. 160/2019; DPCM 28 dicembre 2020);
- quote del trattamento economico del segretario comunale rimborsate al comune capofila dai comuni convenzionati (art. 3, comma 2, DM Interno 21 ottobre 2020);
- assunzioni di personale a tempo determinato per fare fronte ai maggiori oneri conseguenti agli incentivi per risparmio energetico (art. 1, c. 69, legge n. 178/2020).

Si veda in proposito la delibera Corte conti, Sez. controllo per il Veneto, delibera 15 aprile 2021, n. 105; - stabilizzazione del personale impiegato presso i comuni dei crateri sismici ai sensi dell'art. 57, comma 3, del D.L. n. 104/2020 a valere su risorse statali. Con riguardo all'applicazione del richiamato principio di neutralità alla spesa di personale e alle correlative entrate, si può fare riferimento alla delibera della Sezione Liguria n. 91/20205 che riporta una serie di posizioni univoche, adottate da diverse sezioni regionali e anche dalla Sezione delle Autonomie.

# Le deroghe ai limiti finanziari per il tempo determinato

Oltre alle fattispecie prima indicate ulteriori specifiche disposizioni di legge prevedono che determinate tipologie di contratti a termine siano esclusi dai vincoli di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010:

**assunzioni di carattere stagionale a tempo determinato** i cui oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di **sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati** (art. 22, D.L. n. 50/2017);

**assunzioni di assistenti sociali a tempo determinato** con risorse Fondo povertà - REI-reddito di inclusione (art. 1, comma 200, L. n. 205/2017).

Inoltre, i limiti finanziari previsti dall'art. 1, commi 557 e ss. della legge n. 296/2006, non si applicano alle assunzioni di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle **funzioni di polizia locale** in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di **turisti nei comuni con popolazione compresa tra 1000 e 5000 abitanti.**



Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) : **piano straordinario di assunzioni a tempo determinato.**

## **Riferimenti normativi**

- **l'art. 1 del D.L. n. 80/2021**, che ha previsto la possibilità per tutti gli Enti locali coinvolti nell'attuazione dei progetti del PNRR (quindi anche Comuni, Città metropolitane, Unioni di Comuni) di effettuare **assunzioni a tempo determinato** e conferire incarichi di collaborazione **a valere sulle risorse del PNRR**;
- **l'art. 31-bis del D.L. n. 152/2021**, convertito con modificazioni in legge n. 233 del 29 dicembre 2021, che ha ampliato i vincoli finanziari al lavoro flessibile per consentire ai Comuni **assunzioni a tempo determinato a valere su proprie risorse di bilancio**;
- **l'art. 1, comma 562, della legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021)**, che ha escluso la spesa per le **assunzioni a tempo determinato necessarie alle Città metropolitane** per l'attuazione dei progetti previsti nel PNRR dai limiti di spesa ex art. 33 del D.L. n. 34/2019 e art. 1, commi 557 e ss. L. n. 296/2006.

# ASSUNZIONI con fondi PNRR e risorse proprie

**È importante sottolineare che queste misure sono complementari tra loro, per cui eventuali fabbisogni di personale che non siano finanziabili a valere sugli investimenti realizzati con risorse PNRR e con le modalità di cui alla circolare n. 4 della Ragioneria Generale dello Stato di cui si dirà nel paragrafo che segue, in quanto non rendicontabili all'Unione europea, potranno essere comunque soddisfatti attingendo dagli spazi finanziari aggiuntivi concessi ai Comuni dal D. L. n. 152/2021.**

# Art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016

- : “1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. **Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché** l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia”

# La Circolare **RGS n. 4/2022** in materia di assunzioni a TD a valere sulle risorse del PNRR (art. 1 D.L. n. 80/2021)

- Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”, convertito in legge n. 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto una pluralità di misure straordinarie volte a consentire il potenziamento della capacità amministrativa di tutte le PPAA coinvolte nell’attuazione del PNRR.
- Tra queste spicca la **possibilità di effettuare assunzioni straordinarie a tempo determinato e conferire incarichi di collaborazione attingendo dalle risorse del PNRR**, disciplinata dall’art. 1 del Decreto. In dettaglio, l’art. 1 ha introdotto la possibilità per le amministrazioni titolari dei singoli interventi previsti nel PNRR di imputare nel relativo quadro economico del progetto i costi per il personale assunto a tempo determinato e specificamente destinato a realizzare i progetti di cui le medesime amministrazioni hanno la diretta titolarità di attuazione.
- Nella sua prima versione, la norma prevedeva che **tutte le assunzioni e gli incarichi fossero soggetti ad autorizzazione preventiva** da parte del Ministero titolare dell’intervento, di concerto con la ragioneria generale dello stato.

# Doppia procedura autorizzatoria

- Art. 1, comma 1, del D.L. n. 80/2021, con evidenziate le modifiche introdotte dal D.L. n. 152/2021: “1. Al di fuori delle assunzioni di personale già espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito «PNRR», presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. **A tal fine, con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR.** Il predetto reclutamento è effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica delle amministrazioni interessate. **L'ammissibilità di ulteriori spese di personale a carico del PNRR rispetto a quelle di cui al secondo periodo è oggetto di preventiva verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze.** La medesima procedura si applica per le spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni. Per i reclutamenti di cui ai commi 4 e 5, ciascuna amministrazione, previa verifica di cui al presente comma, individua, in relazione ai progetti di competenza, il fabbisogno di personale necessario all'attuazione degli stessi. In caso di verifica negativa le Amministrazioni possono assumere il personale o conferire gli incarichi entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate”.
- **L'ANCI ha da subito segnalato la criticità di tale doppia procedura autorizzatoria che rischiava di rallentare non poco la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR e ne ha chiesto un correttivo che è stato approvato con l'art. 9, comma 18-bis, del D.L. n. 152/2021 convertito in legge n. 233/2021 che ha innovato in modo significativo l'art. 1 del D.L. n. 80/2021, semplificandone le modalità applicative.**

# **eliminata l'autorizzazione preventiva per le spese di personale inserite nei quadri economici**

- si è affidato ad apposita Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze il compito di stabilire le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni interessate possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR. **Resta di conseguenza sottoposta a verifica preventiva da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento solo l'ammissibilità delle ulteriori spese di personale a carico del PNRR, diverse da quelle inserite nei quadri economici, con modalità demandate ad apposita Circolare.**

# **Le modalità attuative dell'art. 1 sono quindi state definite dalla Circolare n. 4/2022 della Ragioneria generale dello Stato.**

La Circolare ha preliminarmente chiarito in modo definitivo che anche **i Comuni, le Città metropolitane e le Unioni di comuni, quando sono soggetti attuatori di progetti e azioni finanziati con il PNRR, sono da considerare ricompresi tra le “amministrazioni titolari di interventi del PNRR”**, e quindi possono procedere con le modalità di reclutamento speciale previste dall'art. 1 del D.L. n. 80/2021, e in particolare **individuare autonomamente il fabbisogno di personale**, nel rispetto dei criteri definiti dalla Circolare e dagli ulteriori criteri eventualmente individuati dai bandi, da inserire nei quadri economici al fine di richiederne il finanziamento a valere sul PNRR.

In particolare: *“per “Amministrazioni titolari di interventi del PNRR” si intendono tutte le Amministrazioni, centrali e territoriali, che, quali soggetti attuatori, hanno la titolarità di progetti e azioni finanziati con le risorse indicate nel PNRR, laddove invece, con la dizione “Amministrazione centrale titolare dell'intervento” di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, si intende ciascuna Amministrazione centrale responsabile dell'attuazione delle linee di intervento censite nel PNRR, come indicato nella tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e sue successive modifiche e integrazioni”*

# Spese ammissibili al PNRR da Circolare MEF

ammissibili alla rendicontazione sul PPNRR **tutti i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti.**

OVVERO spese per il personale incaricato di **espletare funzioni e attività strettamente necessarie a realizzare progetti finanziati dal PNRR** e proveniente da reclutamenti a tempo determinato in attuazione dell'art. 1 del D.L. n. 80/2021

l'**elencazione esemplificativa (e non esaustiva)** delle tipologie di attività espletabili dal personale assunto a valere sulle risorse dell'Unione europea:

- **incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria;**
- **collaudo tecnico-amministrativo;**
- **incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica;**
- **incarichi in commissioni giudicatrici;**
- **altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR.**
- **Elencazione esemplificativa e assolutamente non esaustiva dei profili professionali che possono essere assunti a valere sulle risorse PNRR dai Comuni in quanto soggetti attuatori** Sul punto, specifica la Circolare: *“Come chiarito anche dai Servizi della Commissione europea, l'attività di supporto operativo alle strutture interne può essere inclusa come parte del costo delle riforme o degli investimenti “se ciò è essenziale per l'attuazione della riforma o dell'investimento proposto”.*



- **Nulla vieta in definitiva di poter assumere a tempo determinato un istruttore tecnico per attività specialistiche, ad esempio, di istruttoria delle procedure di esproprio previste dal progetto o di autorizzazioni ambientali o paesaggistiche se ciò fosse necessario alla realizzazione, nei tempi previsti, dell'intervento finanziato.**
- **Va segnalato inoltre che, in base a quanto previsto dall'art. 1, commi 4 e 5, del D.L. n. 34/2019 (c.d. Sblocca cantieri), i soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi.**
- *Art. 1 del D.L. n. 34/2019: "4. Per gli anni dal 2019 al 2023 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.*
- *5. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo".*

- Inoltre, deve ritenersi che tra le spese ammissibili ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 80/2021 e della Circolare n. 4/2022 rientrano anche gli incarichi di supporto al RUP, come già chiarito dal Mef in risposta ad una richiesta di chiarimento del Ministero dell'Istruzione.
- Di conseguenza i Comuni, le Unioni e le Città metropolitane interessate potranno individuare il proprio fabbisogno di personale aggiuntivo necessario per l'attuazione degli interventi del PNRR in piena autonomia e senza alcuna procedura autorizzatoria preventiva.
- La Circolare specifica che tali spese potranno avere ad oggetto **esclusivamente nuove assunzioni**, non potendosi procedere al finanziamento di spese relative al personale già incluso negli organici delle amministrazioni

circolare MEF individua le **percentuali massime** che le spese di personale potranno raggiungere per ogni singola progettualità, nonché gli importi massimi in termini di valore assoluto

### **Doppio limite**

- 1. la spesa di personale ammissibile a rimborso non deve superare la percentuale** individuata in relazione al totale del costo finanziato, inoltre:
- 2. in ogni caso non può essere superiore al massimale di costo da imputare al progetto individuato in termini di valore assoluto.**

| Fascia | Percentuale | Fascia finanziaria di progetto (costo totale ammesso a finanziamento) | Massimale costo personale da imputare al progetto |
|--------|-------------|---|---|
| A      | 10          | Fino a 5.000.000  | 250.000   |
| B      | 5           | Da 5.000.001 a 15.000.000   | 600.000   |
| C      | 4           | Da 15.000.001 a 50.000.000  | 1.500.000   |
| D      | 3           | Da 50.000.000   | 3.000.000   |

# Esemplificazione numerica

1. **Costo ammesso a finanziamento: € 2.000.000,00; spesa massima di personale ammessa a rimborso: € 200.00,00 (percentuale 10%);**
2. **Costo ammesso a finanziamento: € 4.000.000,00; spesa massima di personale ammessa a rimborso: € 250.00,00 (massimale);**
3. **Costo ammesso a finanziamento: € 5.500.000,00; spesa massima di personale ammessa a rimborso: € 275.00,00 (percentuale 5%);**
4. **Costo ammesso a finanziamento: € 14.000.000,00; spesa massima di personale ammessa a rimborso: € 600.00,00 (massimale).**

**Si sottolinea inoltre che i limiti finanziari definiti dalla Tabella si riferiscono, come testualmente riportato nella Circolare, ad “ogni singola progettualità”. Di conseguenza, riguardo ad esempio ad interventi di cui sia beneficiaria una Città metropolitana, i limiti individuati dalla tabella opereranno con riferimento a ciascun Comune coinvolto nell’intervento come soggetto attuatore e titolare di specifico CUP. Stesso ragionamento va fatto per i singoli Comuni che, a valere sulla stessa misura del PNRR (ad esempio rigenerazione urbana ex DPCM 21.1.2021), abbiano ottenuto finanziamenti di più progetti: la spesa di personale ammissibile segue il CUP di ogni singolo intervento ammesso a finanziamento.**

**Solo eventuali esigenze di superamento dei limiti massimi individuati dalla tabella sono sottoposte alla valutazione preventiva dell’Amministrazione centrale titolare di intervento, ai fini della verifica di ammissibilità di concerto con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.**

## Spese non ammissibili al PNRR

- la Circolare afferma che in base alla regolazione comunitaria non è prevista la possibilità di attivare iniziative di **assistenza tecnica** finanziabili a valere sulla dotazione di risorse assegnata agli Stati membri sui rispettivi PNRR. In particolare: *“con il termine “assistenza tecnica” devono intendersi tutte le azioni di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva dei PNRR e necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti. Come specificato all’articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, fanno parte di questa categoria le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, in particolare: studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholders, spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni*
- Su questo punto, con la Circolare n. 6/2022, la Ragioneria generale dello Stato ha chiarito le modalità con cui le amministrazioni Centrali, le Regioni e gli enti locali, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo e dei servizi di assistenza tecnica assicurati nell’ambito dell’Accordo stipulato tra la RGS e la Cassa Depositi e Prestiti, e della Convenzione tra RGS e Sogei S.p.A..

# Modalità di imputazione delle spese di personale

- Per ciò che concerne le modalità di imputazione al PNRR delle spese di personale, la Circolare chiarisce al § 3. che **ciascun soggetto titolare di progetto individua il fabbisogno di personale necessario all'attuazione degli stessi e include le relative spese nel quadro economico del progetto**, dandone adeguata evidenza.
- In particolare: *“i costi devono essere sostenuti al solo scopo del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati del progetto, nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza e gli stessi devono essere determinati entro i limiti indicati negli atti dispositivi dell'Amministrazione centrale titolare di intervento previsti nel PNRR, in modo da garantire la corretta ed efficace attuazione del progetto a partire dal conseguimento dei target e milestone di pertinenza”*.

# Neutralità della spesa

- La spesa di personale oggetto di finanziamento e la relativa entrata non si computano ai fini dell'art. 33, commi 1-bis e 2 del D.L. n. 34/2019 e dell'art. 1, comma 557 e ss. della L. n. 296/2006, e **quindi non vanno a comprimere la capacità assunzionale dei Comuni e delle Città metropolitane.**
- Solo nel caso in cui, a seguito di verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento, di situazioni di irregolarità o non conformità che impongono un'azione di recupero delle risorse in attuazione delle regole comunitarie, è previsto che non si applica la sterilizzazione della spesa ai sensi dell'art. 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104/2020.

# **Spese non ammissibili al PNRR**

- Inoltre, non possono essere imputati alle risorse del PNRR, in quanto non rendicontabili alla UE, i **costi relativi all'espletamento delle funzioni ordinarie** delle strutture amministrative interne delle Amministrazioni titolari di interventi cui vengono affidati compiti connessi con attivazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR, essendo tali costi correntemente sostenuti dagli enti, ovvero connessi con il loro funzionamento ordinario e, in quanto tali, devono essere posti a carico dei bilanci delle singole Amministrazioni.
- Si fa presente che, seppure i costi per l'espletamento di tutte queste attività non possano essere imputati alle risorse del PNRR, **i Comuni e le Città metropolitane hanno comunque la facoltà di far fronte alle stesse con proprie risorse di bilancio**, anche ricorrendo alla speciale disciplina contenuta, rispettivamente, nell'art. 31-bis, comma 1, del D.L. n. 152/2021 e nell'art. 1, comma 562, della legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021), che sarà illustrata in dettaglio nei prossimi paragrafi



# Ulteriori contenuti dell'art. 1 del D.L. n. 80/2021

Il **secondo comma** contiene due importanti specificazioni che riguardano sia i contratti a tempo determinato che gli incarichi di collaborazione:

1. tali contratti possono essere stipulati **anche per un periodo superiore a trentasei mesi**, ma non eccedente la **durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026**;
2. **i contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dal contratto** ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.

Art. 1, comma 2, del D.L. n. 80/2021: “2. *Al fine di accelerare le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono ricorrere alle modalità di selezione stabilite dal presente articolo. A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Tali contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'art. 2119 del codice civile*”.

## **Le assunzioni a tempo determinato a valere su risorse proprie (art. 31-bis, commi 1 e 4, D.L. n. 152/2021)**

- Il D.L. n. 152/2021 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*), recentemente convertito in legge dalla L. n. 233/2021, ha introdotto alcune importanti previsioni, fortemente richieste dall'ANCI, volte al rafforzamento degli organici dei Comuni interessati dall'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
- In particolare, i commi 1, 3, 4 e 5 dell'art. 31-*bis* e il comma 18-*bis* dell'articolo 9, introducono **misure agevolative per le assunzioni a tempo determinato nei Comuni di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità**, al fine di consentire l'attuazione dei progetti PNRR.
- Inoltre, al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per tali assunzioni, è istituito **un apposito fondo** nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
- Il primo comma dell'art. 31-bis **consente ai Comuni di determinare un budget aggiuntivo per le assunzioni straordinarie a tempo determinato** a valere su proprie risorse di bilancio, finalizzate all'attuazione degli interventi del PNRR, **attraverso la previsione di importanti deroghe agli ordinari vincoli sia di carattere ordinamentale che di carattere finanziario** in materia di assunzioni di personale, per i Comuni che provvedono alla realizzazione di tali interventi.
- **La norma prevede che tali deroghe si applichino solo alle assunzioni a tempo determinato di personale non dirigenziale** dotato di specifiche professionalità.

**Rispetto alle deroghe di carattere  
ordinamentale** anche per td du risorse proprie

Il termine per questi contratti di lavoro può essere anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non può superare il 31 dicembre 2026.

**Rispetto alle deroghe ai vincoli finanziari**, si introduce un duplice vantaggio: da un lato individuando un budget assunzionale a tempo determinato aggiuntivo, e dall'altro neutralizzando la spesa di queste nuove assunzioni a tempo determinato rispetto alla ordinaria capacità assunzionale a tempo indeterminato.

- a) le richiamate assunzioni possono essere effettuate **in deroga all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010** (spesa sostenuta per i contratti di lavoro flessibile nell'anno 2009), **e all'articolo 259, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000** (per i soli Comuni in dissesto: spesa media per lavoro flessibile del triennio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato);
- b) la spesa di personale derivante dalle predette assunzioni a termine **non rileva ai fini della determinazione dell'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti in attuazione dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019**, e di conseguenza non va a comprimere la capacità assunzionale a tempo indeterminato;
- c) infine, le spese in questione **non rilevano ai fini del rispetto del limite complessivo alla spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557-quater**, della L. n. 296/2006 (media del triennio 2011-2013).

Con riferimento agli aggregati "spesa di personale" di cui alle lettere b) e c), la norma specifica inoltre che le deroghe richiamate operano anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni i contrattuali (articolo 14 CCNL 22/1/2004).

## **Rispetto alle deroghe ai vincoli finanziari**

- Le assunzioni straordinarie consentite dalla norma in esame possono essere effettuate nel limite di una **spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nell'ultimo bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella Tabella 1** annessa al decreto, che si riporta di seguito.

| Fascia demografica         | Percentuale |
|----------------------------|-------------|
| 1.500.000 abitanti e oltre | 0,25        |
| 250.000-1.499.999 abitanti | 0,3         |
| 60.000-249.999 abitanti    | 0,5         |
| 10.000-59.999 abitanti     | 1           |
| 5.000-9.999 abitanti       | 1,6         |
| 3.000-4.999 abitanti       | 1,8         |
| 2.000-2.999 abitanti       | 2,4         |
| 1.000-1.999 abitanti       | 2,9         |
| Meno di 1.000 abitanti     | 3,5         |

## **Rispetto alle deroghe ai vincoli finanziari**

- Le predette assunzioni restano subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.
- Il personale in questione può essere reclutato anche con le modalità definite dall'art. 3-bis del D.L. n. 80/2021, mediante selezioni uniche effettuate tra più enti locali convenzionati per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli degli stessi.
- Infine, sempre sotto il profilo del regime derogatorio, il **comma 4** chiarisce che le predette assunzioni possono avvenire anche in deroga al divieto di assumere personale a qualsiasi titolo in caso di mancato rispetto del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, disposto dall'art. 9, comma 1-*quinquies*, del D.L. n. 113/2016.

# **I Comuni strutturalmente deficitari, in pre-dissesto o dissesto (comma 3).**

- Le assunzioni straordinarie a tempo determinato sono consentite anche ai **Comuni in condizione di deficitarietà strutturale, riequilibrio finanziario pluriennale e dissesto**, previa verifica della **COSFEL** (Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali), che è tenuta ad esprimersi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione.

# **La valorizzazione dell'esperienza maturata ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato (comma 4)**

- I Comuni possono valorizzare l'esperienza maturata dal personale impiegato a tempo determinato per l'attuazione del PNRR attraverso la **previsione di quote di riserva pari al 40%** destinata al predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi, **nei bandi di concorso a tempo indeterminato** in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del D.L. n. 80/2021.



## **Le assunzioni a TD a valere sul fondo per i comuni fino a 5.000 abitanti (art. 31-bis, commi 5 e 6, D.L. n. 152/2021)**

Viene istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno al fine del **concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le richiamate assunzioni a tempo determinato**, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse saranno ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con DPCM, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali.

**A tal fine, i Comuni interessati devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (quindi entro il 31 gennaio 2022, termine non perentorio), le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti.** Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

**Sul punto si fa presente che il termine del 31 gennaio 2022 è ordinario e non perentorio e che occorrerà attendere le istruzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica che, su sollecitazione di ANCI, ha pubblicato una pagina informativa al seguente link:**

<https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/12-01-2022/pnrr-arrivo-le-modalita-accedere-al-fondo-riservato-ai-piccoli>

## **Le assunzioni a tempo determinato a valere su risorse proprie per le Città metropolitane (art. 1, comma 562, L. n. 234/2021)**

- L'art. 1, comma 562, della legge di Bilancio 2022, ha introdotto una misura volta a **facilitare le assunzioni a tempo determinato per l'attuazione degli interventi del PNRR in capo a Province e Città metropolitane**. Per queste ultime, alle quali non si applicavano le previgenti limitazioni previste dall'art. 1, comma 847, della legge n. 205/2017, l'effetto del comma 562 è quello di consentire di non considerare le spese per il personale assunto a tempo determinato per l'attuazione degli interventi del PNRR tra quelle rilevanti ai fini della determinazione della capacità assunzionale a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 33, comma 1-bis, del D.L. n. 34/2019 e del decreto attuativo ivi previsto, attualmente in via di emanazione.
- Art. 1, L. n. 234/2021: *“All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 847 è abrogato. All'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il secondo periodo è soppresso. La spesa di personale effettuata dalle province e dalle città metropolitane per le assunzioni a tempo determinato necessarie per l'attuazione dei progetti previsti nel PNRR, e sostenuta a valere sulle maggiori risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del primo periodo, non rileva ai fini dell'articolo 33, comma 1-bis, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio”*.
- Il comma 847 della legge di Bilancio 2018 prevedeva, per le sole Province delle regioni a statuto ordinario, la possibilità **di effettuare assunzioni a tempo determinato nel limite del 25% della corrispondente spesa del 2009**. Tali limitazioni non riguardavano le Città metropolitane, che rientravano invece, insieme ai Comuni nella disciplina dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (limite del 100% della corrispondente spesa sostenuta nel 2009).

# Le modalità di reclutamento di personale a tempo determinato per l'attuazione degli interventi del PNRR 1/2

Per quanto riguarda **le modalità di reclutamento**, tenuto conto che l'art. 1, comma 2, del D.L. n.80/2021 prevede come facoltativo e non obbligatorio il ricorso alle procedure disciplinate dall'art. 1 (*“al fine di accelerare le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR, le amministrazioni ... possono ricorrere alle modalità di selezione stabilite dal presente articolo”*), è di tutta evidenza che possono essere utilizzati tutti i canali di accesso previsti dal nostro ordinamento.

In approvazione PNRR2

# Schema DL cd PNRR 2

## CAPO I - Misure per PA

- Art. 2 piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione pubblica 5. Modalità per EELL definite entro 31/10/22 7. commissioni esaminatrici
- Art. 3 riforma delle procedure di reclutamento del personale : introduce 35 ter «portale unico del reclutamento» linee guida entro 31 ottobre 22
- Art. 4 aggiornamento codici di comportamento – social media
- Art. 5 rafforzamento dell'impegno a favore dell'equilibrio di genere
- Art. 6 revisione quadro normativo sulla mobilità orizzontale

# Schema DL cd PNRR 2 2/2

- Art.7 ulteriori misure abilitanti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza: assistenza tecnica a livello centrale e locale
- Art. 10 disposizioni in materia di conferimento di incarichi per PNRR : incarichi a personale in quiescenza da più di due anni – anche RUP
- Art. 11 potenziamento amministrativo delle regioni e politiche di coesione per PNRR
- Art 16 potenziamento capacità amministrativa del Ministero interno ai fini PNRR
- Art 21 utilizzo di economie

# Le modalità di reclutamento di personale a tempo determinato per l'attuazione degli interventi del PNRR 2/2

- 1. svolgere autonomamente le procedure concorsuali**, relative al reclutamento di personale con contratto a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNRR, sia nel caso di ricorso ai fondi dell'Unione europea (inserimento nella spesa nei quadri economici degli interventi), sia nel caso di assunzioni con risorse proprie, mediante le modalità digitali, decentrate e semplificate di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del DL n. 44/2021, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli, lo svolgimento della sola prova scritta (art. 1, comma 4, del D.L. n. 80/2021). La norma specifica che a parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età. In sede di conversione del decreto questa modalità di reclutamento a tempo determinato è stata espressamente estesa a tutte le PPAA, a prescindere dal fatto che le stesse siano connesse all'attuazione del PNRR. Il comma 12 dell'art. 1 del D.L. n. 80/2021 prescrive altresì che le commissioni esaminatrici siano composte nel rispetto del principio della parità di genere;
- 2. attingere dagli elenchi inseriti nel Portale del reclutamento "inPa"** e istituiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dei commi da 5 a 9, con le modalità stabilite dal DM 14/10/2021 (**con le procedure descritte di seguito**);
- 3. utilizzare graduatorie concorsuali vigenti** anche di concorsi a tempo determinato (comma 14) .
- 4. ricorrere ai concorsi unici centralizzati** organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi del comma 3-quinquies dell'articolo 4 del D.L. n. 101/2013 (comma 11);
- 5. ricorrere alle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli degli enti locali** (disciplinate dall'art. 3-bis del D.L. n. 80/2021).

# Art. 1, del D.L. n. 80/2021 commi 4, 4-bis, 14, 11

*4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 per le finalità ivi previste, le amministrazioni, previa verifica di cui al comma 1, possono svolgere le procedure concorsuali relative al reclutamento di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNRR mediante le modalità digitali, decentrate e semplificate di cui all'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli ai sensi del citato art. 10, lo svolgimento della sola prova scritta. Se due o più candidati ottengono pari punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. I bandi di concorso per il reclutamento del personale di cui al presente comma sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento di cui all'art. 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.*

*4 -bis. Le modalità di selezione di cui al comma 4 possono essere utilizzate per le assunzioni a tempo determinato anche dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non interessate dall'attuazione del PNRR”.*

*comma 14, DL n. 80/2021: “Le amministrazioni di cui al comma 1, nei limiti ivi stabiliti e per le medesime finalità, possono procedere ad assunzioni a tempo determinato anche mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti anche di concorsi per assunzioni a tempo determinato”*

*comma 11, D.L. n. 80/2021: “11. Per le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, le procedure concorsuali di cui al comma 4 possono essere organizzate dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 3 -quinqüies dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e del portale del reclutamento di cui all'art. 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Nel bando è definito il cronoprogramma relativo alle diverse fasi di svolgimento della procedura”.*

# Procedure mobilità

- Il comma 14-bis dell'art. 1 specifica che “*alle assunzioni previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34 -bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”. Si tratta di un'importante misura acceleratoria ai fini del reclutamento, applicabile a tutte le modalità disciplinate dall'art. 1, che, escludendo la **procedura propedeutica della c.d. mobilità obbligatoria**, finalizzata alla ricollocazione del personale eccedentario della PA, consente la riduzione dei tempi procedurali.
- Inoltre, il comma 14-ter del medesimo art. 1 ha esteso a tutto il 2024 **la facoltatività dell'esperimento degli avvisi di mobilità volontaria in entrata propedeutici ai concorsi e alle assunzioni.**
- Art. 3, comma 8, della L. n. 56/2019, come modificato dall'art. 1, comma 14-ter, del D.L. n. 80/2021: “*8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001*”.



**Resta in ogni caso ferma la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di reclutamento**, come da ultimo ridefinite dal richiamato art. 10 del D.L. n. 44/2021.

**Il Portale del reclutamento inpa.gov.it (art. 1, commi da 5 a 10, del D.L. n. 80/2020).** Per quanto riguarda il **Portale del reclutamento**, in base a quanto previsto dal comma 5, il Dipartimento della funzione pubblica istituisce due elenchi, suddivisi in sezioni corrispondenti alle diverse professioni e specializzazioni e agli eventuali ambiti territoriali, ai quali possono iscriversi:

- a) **professionisti ed esperti per il conferimento incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo** di cui all'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001;
- b) **personale in possesso di un'alta specializzazione per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato**.

L'istituzione degli elenchi è stata disciplinata dal DM 14/10/2021, adottato previa intesa con la Conferenza unificata, e contenente le *Modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR*.

Il Decreto ministeriale integra i requisiti richiesti dal D.L. n. 80/2021 ai professionisti, agli esperti e al personale di alta specializzazione interessati ad iscriversi agli elenchi del Portale individuando requisiti aggiuntivi rispetto a quelli minimi individuati dal Decreto-legge e disciplina le modalità di iscrizione.

Ai fini dell'accesso agli elenchi da parte delle Amministrazioni interessate, l'art. 1 del D.L. n. 80/2021 prevede che:

- 1. per il conferimento degli incarichi di collaborazione**, le amministrazioni interessate, sulla base delle professionalità che necessitano acquisire, invitano, in ordine di graduatoria, almeno quattro professionisti o esperti tra quelli iscritti nel relativo elenco (garantendo l'applicazione del principio di parità di genere) e li sottopongono ad un colloquio selettivo (comma 8);
  - 2. per la stipula di contratti a tempo determinato con il personale in possesso di alta specializzazione**, l'iscrizione negli elenchi di cui al comma 5, lettera b) avviene previo svolgimento di procedure idonee ai sensi dell'articolo 10 del DL n. 44/2021, con previsione della sola prova scritta, alle quali consegue esclusivamente il diritto all'inserimento in **elenco in ordine di graduatoria**, sulla base della quale le amministrazioni attingono ai fini della stipula dei contratti (comma 9).
- Le modalità operative per l'accesso agli elenchi del Portale sono ulteriormente dettagliate dal richiamato DM 14/10/2021.

## **Conferimento degli incarichi professionali**

l'art. 4 del DM del 14/10/2021 stabilisce che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 80/2021 acquisita l'autorizzazione da parte del MEF-RGS, pubblicano attraverso il Portale gli avvisi per la selezione dei professionisti e degli esperti specificando:

- la professionalità, la specializzazione o l'esperienza richiesta;
- la tipologia, la data di inizio e la durata del progetto oggetto dell'avviso;
- il corrispettivo previsto;
- l'ambito territoriale di svolgimento della prestazione;
- il termine entro cui l'iscritto può aderire alla procedura di selezione.
- eventuali titoli preferenziali ulteriori.

Il portale elabora l'elenco dei professionisti, muniti dei requisiti richiesti dall'amministrazione e che hanno espresso interesse per l'ambito territoriale di pertinenza, dal quale l'ente che ha pubblicato l'avviso può attingere ai fini dei colloqui selettivi.

# elenchi per le assunzioni a tempo determinato di alta specializzazione

- Rispetto agli elenchi per le assunzioni a tempo determinato, l'art. 5 del DM 14/10/2021 prevede che gli enti interessati possono procedere alle assunzioni a tempo determinato attingendo dall'elenco del personale di alta specializzazione esclusivamente in ordine di graduatoria.
- Qualora un Ente locale intenda attingere dall'elenco b) per perfezionare un contratto a tempo determinato, occorre tenere conto della previsione di cui al **comma 13**, secondo cui tale personale è equiparato, per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio e ogni altro istituto contrattuale, al profilo dell'Area III, posizione economica F3, del CCNL Funzioni centrali, sezione Ministeri. Di conseguenza, in applicazione delle tabelle di corrispondenza tra i livelli economici di inquadramento, tale personale andrà inquadrato in cat. D, posizione economica D2.

# PORTALE DEL RECLUTAMENTO

- Il comma 17-bis dell'art. 1, inserito in sede di conversione, specifica che: *“I bandi delle procedure di reclutamento e di mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul portale del reclutamento secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure. ...”*.

# La valorizzazione dell'esperienza professionale ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato (art. 1, comma 3 del D.L. n. 80/2021)

- L'art. 1 del D.L. n. 80/2021, al comma 3, prevede che l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato nell'ambito dei progetti del PNRR può essere valorizzata prevedendo, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, una riserva di posti non superiore al 40%, destinata al predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi.
- Per espressa previsione dell'art. 31-bis del D.L. 152/2021, questa misura si applica sia nel caso in cui il lavoratore sia stato assunto con risorse rendicontate sui fondi comunitari che con risorse proprie.
- Sul punto si fa presente che il successivo comma 3-bis, introdotto in sede di conversione, ha **esteso di un ulteriore anno, al 31 dicembre 2022, il termine per il perfezionamento delle procedure di stabilizzazione del personale** previste dall'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017.
- Art. 1, comma 3, del D.L. n. 80/2021: *“3. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera b), le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, una riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata al predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi. I bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento di cui all'art. 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56”.*

# Ulteriori incarichi per azioni di supporto

- L'art. 9 del D.L. n. 80/2021 ha previsto un apposito fondo destinato a finanziare il conferimento di incarichi a professionisti ed esperti, da parte delle Regioni e delle Province autonome, nel numero minimo di mille unità per il supporto a Regioni ed enti locali nella gestione delle procedure complesse, tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR. Il decreto di riparto delle risorse stanziato dall'art. 9 è stato approvato con DPCM 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 29 novembre u.s.
- Inoltre, l'art. 31-bis del D.L. n. 152/2021, ai commi 7, 8 e 9, ha introdotto alcune misure specifiche a supporto dei comuni del Mezzogiorno, affidando all'Agenzia per la coesione territoriale il compito di procedere al reclutamento, con contratti di collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, di professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale "*Governance e capacità istituzionale 2014-2020*".
- La contrattualizzazione e l'assegnazione degli esperti da parte dell'Agenzia avviene a valle di una ricognizione dei fabbisogni presso gli enti interessati, anche tenuto conto degli esiti della procedura concorsuale di cui all'art. 1, comma 179 e ss., della legge n. 178/2020 (concorso per i 2.800 tecnici da destinare alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), sentita la Conferenza unificata. Si prevede che la rilevazione dei fabbisogni debba concludersi entro il 20 febbraio 2022 e la successiva contrattualizzazione e assegnazione agli enti territoriali nei 60 giorni successivi

# Art. 90 267/00

Si fa infine presente che in sede di conversione del D.L. n. 152/2021 è stata inserita nell'art. 31 una specifica previsione destinata al potenziamento degli uffici di diretta collaborazione degli organi di governo dei **Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti** interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di accelerarne la programmazione e l'attuazione.

La norma stabilisce quindi che per gli Enti in questione, nell'ambito degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, possono essere conferiti a esperti di comprovata qualificazione professionale incarichi di consulenza e collaborazione, fino al numero massimo complessivo di quindici, per l'importo massimo di 30.000 euro lordi annui per singolo incarico e fino a una spesa complessiva annua di 300.000 euro.

Gli incarichi sono conferibili per espressa previsione normativa ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettere a), c) e d), del D.Lgs. n. 165/2001, la loro durata non può superare il 31 dicembre 2026, cessano in ogni caso al momento della cessazione del mandato amministrativo del conferente e non sono cumulabili tra loro.

Gli incarichi in questione sono conferiti con oneri a carico di proprie risorse di bilancio.



# LINK nel manuale operativo

- *Circolare n. 4 del 18 gennaio 2022* – Circolare della Ragioneria Generale dello Stato sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative
  - <https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/04/Circolare-del-18-gennaio-2022-n.-4.pdf>
  -
- *Nota n. 179877 del 1 settembre 2020* - Nota della Ragioneria Generale dello Stato sulla gestione dei vincoli di spesa del personale a seguito della disciplina di cui all'articolo 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni.
  - <https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Ordinament/Pareri/Parere-Conferenza-Regioni-finale.pdf>
  -
- *Circolare 13 maggio 2020* - Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni.
  - <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/11/20A04799/sg>
  -
- *Nota n. 12454 del 15 gennaio 2020* – Nota della Ragioneria Generale dello Stato su facoltà assunzionali e sostenibilità finanziaria
  - <https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Ordinament/Tematiche-in-materia-di-personale-degli-enti-locali/20210118/ROMA-RISPOSTA-18-12-2020-002.pdf>